**REGOLAMENTO INTERNO CUS CAMERINO ASD**

**TUTELA SANITARIA ATTIVITA’ SPORTIVA E LOTTA CONTO IL DOPING**

Articolo 1

1. Il CUS Camerino promuove unitamente all’attività sportiva la salute individuale e collettiva informando al rispetto dei principi etici, valori educativi e sanitari richiamati dalle convenzioni, dalle norme internazionali, nazionali, regionali, dalle Federazioni Sportive, dal CONI ed Enti di Promozione ai quali il CUS Camerino aderisce.
2. All’attività sportiva si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.

Articolo 2

1. Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
2. Sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 1.
3. In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.
4. I tesserati sono tenuti a conoscere le leggi e le procedure antidoping. Come norma generale si invitano tutti i tesserati soggetti a patologie croniche e temporanee ad informasi tempestivamente circa la compatibilità tra l’utilizzo di farmaci e terapie adottate e l’attività agonistica. Si invitano altresì gli eventuali interessati ad informarsi circa l’opportunità e la modalità di presentazione della richiesta di esenzione per uso terapeutico agli organi preposti, secondo la vigente normativa.

Articolo 3

1. La certificazione di idoneità sportiva, agonistica e non agonistica, consente all’associato praticante di accedere ad allenamenti e/o gare. Viene fatta salva, la responsabilità individuale dell’associato praticante nel caso in cui lo stesso si introduca impropriamente nell’attività sportiva, pur sapendo di non essere in possesso di valida certificazione di idoneità o che adotti comportamenti irregolari e/o fornisca documenti non veritieri.
2. La certificazione di idoneità sportiva deve essere rilasciata da medici preposti.
3. Ai fini del riconoscimento dell’idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, nelle apposite strutture convenzionate consegnando il modulo di richiesta da parte del CUS Camerino Asd disponibile in segreteria. Il certificato Agonistico deve essere consegnato in originale.
4. La certificazione per pratica sportiva non agonistica può essere rilasciata in copia. In questo caso il titolare della certificazione o l’esercente la patria podestà in caso di minore, deve controfirmare la certificazione con la dicitura “Conforme all’originale in mio possesso” e presentare copia del documento di identità. Tale autocertificazione deve essere rilasciata sotto presentazione all’incaricato dell’Associazione del certificato originale. Si sottolinea l’importanza del rinnovo e della consegna del Certificato di Idoneità entro la data di scadenza. Il CUS Camerino ASD si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione circa l’autenticità delle informazioni rese e consegnate.

Articolo 4

1. Il CUS Camerino Asd in caso di mancato rispetto di tutte le norme richiamate nel presente regolamento e/o di legge e/o di Federazione Sportiva Nazionale e/o di Ente di Promozione Sportivo, aprirà un proprio procedimento penale, oltre a quello previsto dalla Federazione Sportiva Nazionale e/o dagli Enti Promozionali Sportivi, comminando le sanzioni opportune, anche tenuto conto delle norme statutarie.
2. Qualora venisse comminata la squalifica e/o un’inibizione dall’attività sportiva o una condanna per fatti inerenti a doping, l’associazione si riserva la facoltà di espellere l’atleta dal sodalizio e di citarlo in sede legale per danno d’immagine e con l’addebito integrale di tutte le spese del procedimento.

Articolo 5

1. Il presente regolamento, si intende, automaticamente integrato dalle nuove leggi Nazionali e Regionali e dalle norme emanate in materia, dalle Federazioni Sportive Nazionali e da Enti di Promozione Sportiva a cui il CUS Camerino Asd aderisce, prevedendo, in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati, in casi di doping, in casi di mancato rispetto delle norme di tutela sanitaria e/o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.